

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 670 Sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1. di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2. di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.